



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI LUCCA

SEZIONE 1 via Carrara, 1 Lucca

Si comunica a:

Avv. ANGELO MASSIMO PERRINI
C.SO TASSONI, 12
10143 TORINO
TO

AW. ANDREA PAOLO FAZZINI
VIA N. BIXIO, 34
VIAREGGIO

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **401/2018** - **RITO ORDINARIO**
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

Giudice: **VENUTI PATRIZIA**

Depositata Sentenza Numero: **635/2018** in data : **24/05/2018**

Repertorio N. 661/2018

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Attore Principale

CARROZZERIA RDUE SNC DI DAMIANO E SIARIANO FEDI


Difeso da:
ANGELO MASSIMO PERRINI

Convenuto Principale

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato


IL CANCELLIERE

Lucca 24/05/2018

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Lucca, dott.ssa Patrizia Venuti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 401/18 R.G. promossa da
Carrozzeria RDUE s.n.c. di Damiano e Siriano Fedi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Pescia (PT), ed elettivamente domiciliata in Torino, C.so Tassoni n.12, presso lo studio dell'Avv. Angelo Massino Perrini, che la rappresenta e difende, come da procura a margine dell'atto di citazione

Attrice

CONTRO

Vittoria Ass.ni spa, con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Paolo Fazzini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viareggio via Nino Bixio n.34,

Convenuta

Sent. 635/2018
Proc. 4207/2018
A. Noj. 401/2018
rep. 661/2018

Conclusioni:

Attrice: "Voglia il Giudice, respinta ogni contraria istanza , eccezione e deduzione, e previa declaratoria di nullità della clausola "atti vandalici top", condannare la convenuta al pagamento della somma di € 1500,00 oltre spese di mediazione e stragiudiziali, da quantificarsi in € 150,00 oltre accessori, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi: Con vittoria di spese".

Convenuta: "Conclude per il rigetto della domanda perchè infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese".

IN FATTO E IN DIRITTO

L'Autocarrozzeria RDUE snc, quale cessionaria del credito vantato da Tommaso Della Maggiora, conveniva in giudizio la Vittoria Assicurazioni spa, per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità della clausola", atti vandalici top", inserita nel contratto concluso con quest'ultima, e conseguentemente sentirla condannare al pagamento della residua somma dovuta a titolo di indennizzo per i danni subiti dal veicolo di proprietà del Della Maggiora in conseguenza di un atto vandalico.

Premetteva che a seguito di formale richiesta di risarcimento, la compagnia convenuta aveva negato il totale rimborso delle spese sostenute decurtando la franchigia contrattuale di € 1500,00 sul presupposto, previsto dalla detta clausola, che il veicolo era stato riparato presso una carrozzeria non convenzionata con la compagnia.

Chiedeva, inoltre, il pagamento delle spese di mediazione e delle spese legali stragiudiziali.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, non contestando il l'esistenza del fatto vandalico né l'ammontare del danno, sostenendo, però, la validità della clausola in questione, che riconosceva vessatoria, e la sua efficacia in quanto specificamente approvata per iscritto dal proprio assicurato. Concludeva, quindi, per il rigetto.

La domanda è fondata e merita l'accoglimento.

L'azione giudiziale promossa dalla parte attrice è volta a far accertare la inefficacia della clausola inserita nel fascicolo informativo allegato al contratto, in base alla quale “in caso di riparazione non effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria, la garanzia è prestata con uno scoperto del 20%, minimo 1500,00 e con l'applicazione del degrado d'uso”.

Non v'è dubbio che la suddetta clausola limitativa del risarcimento deve essere considerata vessatoria.

Detta clausola, il cui contenuto incide in modo evidente sulle posizioni contrattuali dell'assicurato, è soggetta alla disciplina generale prevista dall'art. 1341 del C.C., ovvero della specifica approvazione espressa, mediante sottoscrizione, in difetto della quale la clausola rimane inefficace.

Dalla copia della polizza prodotta in giudizio, si evince, invece, la mancanza di tale approvazione della clausola dovendo la stessa avvenire con sottoscrizione autonoma separata e distinta rispetto a quella delle condizioni generali del contratto, e ciò al fine di rendere avveduto il sottoscrittore dell'effettivo onere che per lui comporta la approvazione della clausola.

Ma dalla stessa documentazione, soprattutto, si evince che la detta clausola "allegata" alle condizioni contrattuali e inserita nel fascicolo informativo delle condizioni generali, non risulta neanche menzionata nella polizza sottoscritta dall'assicurato, e che nella parte dedicata alla approvazione specifica ex art.1341 c c e 1342 c c non è neanche indicata.



Ne deriva, pertanto, che la clausola non specificamente approvata per iscritto, né negoziata secondo quanto previsto dall'art. 34 del Codice del Consumo, (nessuna prova in tal senso ha fornito la convenuta), deve considerarsi nulla.

Quanto al risarcimento, questo è dovuto nella residua somma richiesta e non contestata di € 1500,00.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di pagamento del compenso professionale per la fase stragiudiziale, non costituendo oggetto della cessione di credito (doc.4).

Dovute sono le spese di mediazione documentate in € 48,80.


Le spese di lite seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, accoglie la domanda e condanna la Vittoria Ass.ni spa, al pagamento in favore della Carrozzeria RDUE snc, di Damiano e Siariano Fedi, della somma di € 1500,00 oltre rivalutazione ed interessi come per legge, nonché dell'importo di € 48,80 per spese di mediazione.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 879,00 per compenso professionale, € 125,00 per spese, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.

Lucca 22.5.2018



IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Patrizia Venuti